PIANO STRAORDINARIO PER I CAMPI FLEGREI

Art. 25

Modificazioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2026

All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, al primo periodo le parole «31 marzo 2027» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2027» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per l'espletamento dei propri compiti, il Commissario puo' avvalersi delle strutture del Ministero della salute, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' della struttura di supporto del Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilita' di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Versione in vigore dal 12 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano straordinario per i Campi Flegrei
Estremi	Decreto-legge 11 novembre 2026, n. 205
Capo	V — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-straordinario-per-i-campi-flegrei/art-25-modificazioni-dell-articolo-4-del-decreto-legge-n-144-del-2026

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it